

Condizioni per polizze (CP 2006)

Edizione 01.2006

Traduzione: in caso di contestazione fa fede il testo originale tedesco.

In queste condizioni, sono equiparate allo stipulante le persone dei cui atti egli deve rispondere.

Genere di polizze e modalità di notifica

Polizza d'abbonamento:

La polizza d'abbonamento attesta l'esistenza di un contratto d'assicurazione, che impegna:

- lo stipulante a notificare all'assicuratore tutti i rischi che rientrano nella polizza d'abbonamento;
- l'assicuratore a prestare la copertura assicurativa in base alle condizioni convenute nella polizza d'abbonamento.

Le notifiche vanno inoltrate prima dell'inizio del viaggio assicurato. Se, al momento della notifica, lo stipulante non può fornire tutte le indicazioni necessarie, sarà suo obbligo provvedere non appena possibile. Qualora lo stipulante constati nella notifica errori o omissioni, sarà tenuto a segnalarli senza indugio all'assicuratore, anche quando la merce sia già giunta a destinazione senza aver subito danni. In caso di notifica tardiva o inesatta, la copertura assicurativa è operante solo se lo stipulante può dimostrare di aver fatto il possibile per notificare regolarmente tutti i rischi designati nella polizza d'abbonamento e per rettificare tutti gli errori o le omissioni.

Qualora lo stipulante violi intenzionalmente l'obbligo di notifica, l'assicuratore può disdire il contratto senza preavviso e rifiutare qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla polizza. In caso di disdetta, i rischi notificati prima dell'estinzione della polizza d'abbonamento rimangono assicurati.

Polizza globale:

La polizza globale attesta l'esistenza di un contratto d'assicurazione, che impegna:

- lo stipulante a notificare tutti i trasporti che rientrano nella polizza globale (notifica del fatturato);
- l'assicuratore a prestare la copertura assicurativa in base alle condizioni convenute nella polizza globale, anche quando venga superata la cifra precedentemente fissata quale probabile fatturato.

Lo stipulante è liberato dall'obbligo di notificare ogni singola spedizione, ma è tenuto a notificare all'assicuratore il fatturato relativo ai trasporti assicurati. Sulla base del probabile fatturato viene calcolato il premio provvisorio. Per il conteggio definitivo è determinante la notifica del fatturato. Un'eventuale differenza a favore dello stipulante verrà rimborsata a quest'ultimo; in caso contrario verrà conteggiato un supplemento di premio.

L'obbligo di notifica è oggetto di una convenzione speciale. Qualora lo stipulante constati errori o omissioni nella notifica del fatturato, dovrà segnalarli senza indugio all'assicuratore. L'assicuratore ha il diritto di far controllare tutti i documenti dello stipulante relativi ai trasporti assicurati.

Qualora lo stipulante violi intenzionalmente l'obbligo di notifica, l'assicuratore può disdire il contratto senza preavviso e rifiutare qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dalla polizza. In caso di disdetta, i trasporti notificati prima dell'estinzione della polizza globale rimangono assicurati.

In caso di disdetta anticipata, il fatturato realizzato fino a quel momento serve di base per il calcolo del premio definitivo.

Polizza forfettaria:

La polizza forfettaria attesta l'esistenza di un contratto d'assicurazione, in base al quale i trasporti di merce in essa designati sono assicurati per la durata del contratto, mediante pagamento di un premio forfettario. Lo stipulante non è tenuto a notificare ogni singolo trasporto; l'assicuratore ha il diritto di far controllare tutti i documenti dello stipulante relativi ai trasporti assicurati. Per l'assicurazione sono determinanti le condizioni allegate alla polizza.

Il calcolo del premio si basa sulle indicazioni dello stipulante. Una modifica importante deve essere comunicata all'assicuratore al fine di poter determinare il nuovo premio d'assicurazione a partire dal momento del cambiamento del rischio.

In caso di disdetta, con l'estinguersi della polizza forfettaria, la copertura assicurativa cessa anche per le merci che si trovano ancora in viaggio.

Certificati d'assicurazione

Emissione del certificato da parte dell'assicuratore:

Su richiesta dello stipulante e previo pagamento di una tassa, l'assicuratore rilascia un certificato di assicurazione per ogni trasporto. Detto certificato attesta che le merci in esso indicate sono assicurate in base alla polizza valida.

Emissione del certificato da parte dello stipulante:

La compagnia può mettere a disposizione dello stipulante, per l'emissione dei certificati di assicurazione, i certificati in bianco. Lo stipulante s'impegna a utilizzare risp. redigere i certificati solo conformemente alle disposizioni della polizza valida. In particolar modo sono da rispettare le somme d'assicurazione massime e la copertura assicurativa. Lo stipulante s'impegna a rispondere di tutti i danni consecutivi ad un uso non corretto dei certificati che sono sotto la sua responsabilità

Merci escluse

Salvo convenzione speciale, la presente polizza non assicura:

- cartevalori e documenti di ogni genere;
- metalli preziosi non lavorati, in barre o sotto forma di monete – di valore pari o superiore a quello dell'argento; monete correnti di metallo non prezioso;
- banconote;
- biglietti di lotterie;
- oggetti con valore artistico o d'affezione;
- articoli di orologeria, gioielleria, accessori e parti di ricambio; perle (comprese quelle coltivate), pietre preziose e gioielli in genere;
- animali vivi;
- piante vive o fresche;
- merce che viaggia su proprie ruote.

Questa disposizione si applica anche quando la merce da assicurare viene designata globalmente «merce di ogni tipo» o che fa parte di un trasloco.

Pagamento del premio

Il premio giunge a scadenza con l'emissione della fattura. Se i premi giunti a scadenza non sono stati pagati, lo stipulante viene diffidato per iscritto – sotto comminatoria delle conseguenze della mora – ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se questa diffida rimane senza effetto, l'assicuratore può:

- a) far valere i suoi diritti per via legale, nonché
- b) oppure rifiutare la copertura assicurativa dei trasporti successivi, fino a quando non siano stati pagati i premi scaduti
- c) oppure disdire senza preavviso la polizza.

Compensazione dei premi con i sinistri

L'assicuratore può compensare tutti i premi scaduti con l'indennità dovuta. Qualora l'avente diritto sia un terzo in buona fede, la compensazione potrà essere effettuata tenendo conto soltanto del premio relativo al trasporto colpito da sinistro.

Rimborso del premio

In caso di disdetta anticipata del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo di assicurazione fino all'estinzione del contratto. Restano riservate le disposizioni secondo l'art. «Durata e disdetta del contratto».

Durata del contratto e disdetta

Il contratto entra in vigore alla data indicata nella polizza. Se è stato concluso per un anno o per un periodo più lungo, esso si rinnova di anno in anno se non viene disdetto, per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta è considerata valida se perviene all'assicuratore o allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno dell'inizio dei tre mesi suddetti.

Se l'assicuratore, in un caso di sinistro, deve fornire una prestazione, il contratto può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti, ma al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità.

Se il contratto è disdetto, la responsabilità dell'assicuratore si estingue dopo 14 giorni dal momento della ricezione dell'avviso di disdetta dalla controparte.

Il premio per il periodo assicurativo in corso resta all'assicuratore, se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che ha seguito la conclusione dello stesso.